16



P E R

D. Vincenzo del Re.

C O N T R O

16

D. Gioacchino Lioy.

Degniss. Commiss. Sig. D. Giuseppe Cimaglia;

NELLA G. C. DELLA VICARIA;

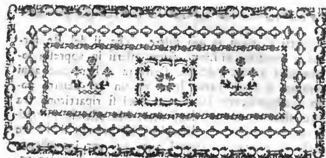


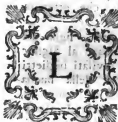
Scrivano Monte.



Criten. (16)







LA condanna avuta da D. Vincenzo del Re di pagare a D. Gioacchino Lioy la ſumma di ducati 500. con decreto della G. C. della Vicaria, denaro, che aveva il primo ricevuto come un capitale da porlo a negozio, aſſoggettandoſi il Lioy a tutte quelle leggi, e vincoli, che ſeco porta il negoziato, ha coſtretto D. Vincenzo del Re a produrne più capi di nullità, co' quali fa paleſe all' iſteſſa G. C. la giuſtizia, che gli aſſiſte, e la irraggionevolezza della condanna ricevuta. Queſto eſame dunque formerà l' occupazione della G. C., la quale le dovrà queſta mattina colla ſua ſolita giuſtizia diſcutere; Ed in queſto novello eſame della ſua cauſa ſpera D. Vincenzo del Re la rivoca della condanna avuta.

F A T T O.

D. Gioacchino Lioy di Terlizzi nel 1796. a 24. Settembre diede a D. Vincenzo del Re ducati 500. per eſſere da queſto negoziati, colla cautela di due

A bi-

biglietti *di tengo in mio potere*, che il del Re formò a benefizio di Lioy, senza essersi in appresso solennizata alcuna pubblica scrittura. Per due anni continui si esigè vario lucro da un tal denaro posto a negozio, che i designati Socj si ripartirono tra loro, siccome rilevasi dagli atti. Ma essendo insèguito avvenuto qualche discapito, ed avendo il del Re spesa la summa di ducati 250. 61. per incombenze ricevute dal Lioy, fece ad esso sentire di voler acclarare i conti del negoziato de' ducati 500.; imperocchè sì per lo discapito ricevuto, come per le spese fatte per suo ordine, molto poco, anzichè niente gli rimaneva di tale summa, che ottenuta aveva per negoziarla.

Una tal domanda, e premura di del Re, figlia del buon senso, e rettitudine, non piacque al Signor Lioy, il quale, essendo munito de' divisati biglietti *di tengo in mio potere*, abusar voleva della buona fede del suo consocio, cosicchè ricusò di venire all' aggiustamento de' conti domandati. Pertanto fu astretto D. Vincenzo del Re, che era venuto in cognizione della pravità di cuore, che si serbava per parte del suo consocio, d'istituire giudizio di jattanza a 14. Novembre del 1801., affine di obbligare il Lioy a dedurre le sue ragioni con esibire i chirografi, onde devenirsi poscia al chiesto conteggio, e così porre in salvo la sua condotta tenuta per un tal negoziato (1).

Nel 1802. a 13. Febbrajo essendo stato intimato, venne in giudizio D. Gioacchino Lioy, il quale *in excipiendo* dedusse, che la sudetta summa de' ducati 500. non fu data da esso a del Re per negozio, ma a solo titolo di semplice mutuo, e che quelli ducati 107. 61., che aveva egli stesso introitato, furono gl' interessi decorsi dell' imprestito de' ducati 500., ed

A

(1) *Fol.* 3. *ad* 4.

ed in fine, che le incombenze disbrigate dal del Re furono parte dell' intero pagamento de'ducati 500. da esso a tal motivo somministrati al sudetto del Re. Chiedeva con queste asserzioni il resto della summa dovuta, interesse, rifazione di spese, e risarcimento del danno.

Il Lioy, che credeva di già introitare quel denaro esecutivamente, e così aggiunger lucro a lucro; esibì i due chirografi, che conservava *di tengo in mio potere* (1). Ma la G. C. però osservando l' inviluppo della cosa, impartì termine ordinario sulle rispettive domande, che fu confirmato eziandio dal S. C., malgrado tutt' i sforzi, e premure di Lioy, che poneva in opra, onde avere la via esecutiva sopra di un fievole biglietto, senza aver voluto aver la sofferenza di leggere ciocchè c' insegna la legge (2).

Questo termine impartito fu compilato da ambedue le parti, e s' ingegnò Lioy a provare ciò, che si vede trascritto. Provò Lioy, che del Re gli richiese un tal denaro, per quanto si costituì debitore ad ogni richiesta. Che del Re ricusò la restituzione, essendone stato da esso domandato. Che aveva questo denaro impiegato a negozio, prestandogli parte del lucro a titolo d' interesse. Che nel ripatriarsi in Terlizzi Lioy per mezzo di più lettere fece sentire a del Re di restituirgli i ducati 500. dati. Che del Re pagò solo ducati 107. 61. in varie volte, dovendosi questo tenere in conto d' interesse, secondo la costumanza. Questo fu il risultato del termine compilato da Lioy, e questo fu quello che volle egli provare; cioè lo provò colle semplici asserzioni negli articoli, ma non già con legittimi testimonj, e scritture, come richiedeva la legge (3).

 Per

(1) *Fol.* 11. *ad* 17.
(2) *Scripturas quæ sæpe C. lib. VIII. tit.* 18. *l.* 11.
(3) *Fol.* 32. 37.



Per parte di D. Vincenzo del Re ancora fu compilato il termine nel modo seguente. Dimostrò che Lioy ben sapendo, per essere dimorato quasi un' anno in sua Casa, ch' ei negoziava di telerie, volle partecipare di un tal negozio, unendosi ad esso colla summa di ducati 500., con assoggettarsi alle ben note leggi di danno, e lucro, che seco porta la società nel negozio. Che Lioy per due anni continui, cioè nel 1797. e 1798. abbia ricevuto la rata corrispondente del lucro fatto in più volte; ascendendo alla summa di ducati 107. 61. Che per le vicende del 1799. non si potè da Trieste far venire il negoziato, per cui quello, che vi era fu venduto in fedi di credito, e perciò fu stabilito col medesimo Lioy di attendere tempo più opportuno; ma portatesi alla borsa queste fedi per rimetterle a Trieste, non furono ricevute avendo perduto il valor nominale. Che per l' abolizione avvenuta delle fedi di credito, furono impiegate queste colla Regia Corte, a tenore de' Reali ordini. Qual cosa spinse Lioy a mutar linguaggio colle sue lettere, spiegando, che quel denaro per un semplice mutuo lo aveva dato; credendo in tal maniera vantaggiare i suoi affari, giacchè il negozio più non esisteva, ed il capitale de' ducati 500. era impiegato colla Regia Corte in fedi di credito. Che avendo del Re più volte fatto sentire a Lioy cosa voleva che fatto ne avesse del denaro, non mai ottenne risposta, per cui fu costretto ad impiegarle, per non perderle intieramente. Che finalmente del Re non una, ma più fiate chiamò Lioy per combinare amichevolmente i conti, ma questo non prestò orecchio a quanto si voleva dal del Re, il quale per isfuggire ogni idea di frode, e d' inganno del Lioy, l' obbligò in giudizio a venire a dedurre le sue ragioni, ed a tirare seco i conti per la negoziazione tenuta. Questo termine dal mio Cliente del Re

com-

compilato è inutile, che io quì il trascriva, e lo dimostri per leale, ed accurato, poichè gli atti istessi, da' quali viene a formarsi la giudicatura, il dimostrano chiaramente (1).

Dopo la compilazione del termine delle predette rispettive parti, fu decisa la controversia con decreto definitivo della G. C. della Vicaria nel modo, che siegue: *Che D. Vincenzo del Re fusse condannato a pagare ducati 500. in ducati 145. 39., e non tenersi conto dell' interesse.*

Questa condanna di pagare D. Vincenzo del Re i ducati 500., l'ha costretto a produrne nullità ragionate in quattro capi, con il dovuto deposito. Sostiene il del Re, e si duole di non essere stato inteso in Ruota, mentrecchè ne aveva acquistato dritto colla Supplica *di audiatur*. Ed in fatti se la G. C. inteso avesse le voci delle ragioni, che ad esso assistevano; non avrebbe forse in tal guisa giudicato. Secondo, che il denaro fu dato da Lioy a negozio, e non a mutuo, per la qual cosa non ad altro potevasi del Re condannare, se non che a dare i conti. Terzo, che avendo Lioy partecipato del lucro, siccome si è dimostrato, atteso i patti della negoziazione, doveva stare al danno ancora (*). Quarto, che messa per vera la posizione ideata dall' Avversario, cioè, che i 500. ducati si fussero dati a titolo di semplice mutuo, avendo egli tra gli anni 1797., e 1798. riscossi li ducati 107., doveva egli in tale ipotesi sì fatta summa restituire al del Re, o scontarla nell' intera sorte de' ducati 500.

Ciò posto, il giudizio rattrovasi ora in grado di nullità ad istanza di D. Vincenzo del Re. E sul merito di tali nullità rispettosamente prodotte dee oggi la G. C. pronunziare la sua novella decisione.

CA-

(1) *Fol. 40. ad 64.*
(*) *L. 25. §. 4. ff. pro Socio in fin. l. 62. eod.*

CAPITOLO UNICO.

Si dimostra l'insussistenza del decreto della G. C., e la ragionevolezza delle nullità prodotte.

LA validità delle nullità prodotte per parte di D. Vincenzo del Re avverso il decreto della G. C. si dimostra non solo dall'esame di quelle ragioni, che assistono nella principal controversia, le quali inseguito porrò in veduta alla giustizia della G. C., ma si rende palese altresì del porsi mente, che anche guardandosi il contratto in idea di mutuo dove sempre la G. C. aver considerazione della somma riscossa dal Lioy, che dovea desalcarsi dal preteso debito de' ducati 500.; per cui in ogni caso la decisione delle G. C. merita riforma.

La G. C. colla condanna data a del Re di sborzare a beneficio di Lioy la summa de' ducati 500., ha avuto per vero, che un tal denaro sia stato a del Re dato da Lioy per niun fine, se non per quella ragione che portan seco i chirografi *di tengo in mio potere*. La decretazione fu, *che D. Vincenzo del Re fusse condannato a pagare ducati* 500. *in ducati* 245. 39., *e non tenersi conto dell' interesse*. E giustamente la G.C. non diede luogo ad interesse, già che entrò nel merito, e proprietà de' chirografi. Col chirografo è nell' obbligo il depositario di restituire a qualunque richiesta il denaro depositato; ma non partorisce poi un tal biglietto lucro di negoziazione. Dippiù con avvedutezza ancora nell' anzidetta ipotesi la G.C. condannò del Re a pagare la resta de' ducati 500., conteggiando i ducati 256. 61., che si erano dal del Re spesi per Lioy istesso, che nol niega. Quello però, che grava D. Vincenzo del Re si è lo sbaglio di calcolo preso, imperocchè Lioy ricevè ducati 107. 61.

per

per causa di lucro fatto di un tal denaro negli anni 1797., e 1798. siccome egli stesso il contesta. Si eran dippiù spesi per lui ducati 256. 61., per cui per arrivare alla summa di ducati 500. non altro ci bisognava, che ducati 136. 39., e non già i ducati 245. 39., siccome la G. C. lo ha condannato. Nè poi questi ducati 107. 61. Lioy può pretenderli per lucro, poichè valendo la presunzion presa del chirografo di tengo in mio potere, non altro questo partorisce, se non che l'obbligo di sborzare il denaro subito dal depositario. E perciò quest'altra summa di ducati 107. 61., che Lioy s'introitò, devesi porre a calcolo de' ducati 500., de' quali sarebbe, per l'ipotesi tirata, debitore del Re. E questo è quanto basta per giustificare la ragionevolezza delle nullità prodotte, giacchè deva per lo sbaglio preso di calcolo a del Re la decisione della G. C.

Poniamo da banda ora l'ipotesi presa del chirografo di tengo in mio potere, la quale mi ho preso soltanto la pena di trascrivere per giustificare la produzione delle nullità, facendo valere l'istessa giudicatura della G. C., e la medesima presunzione presa. Vengo a dimostrare dunque, che non vi è stato mutuo, nè contratto in dare da Lioy i ducati 500. a del Re. Ma furono questi dati a solo oggetto di negoziato.

Lioy si è voluto molto affaticare in dimostrare che questi ducati 500. furono dati a mutuo, ma sono stati vani i suoi tentativi, nè ha potuto niente ricavarne, poichè se mantenuto avesse quell'accortezza, e sagacità, che ha saputo conservare in avviluppare D. Vincenzo del Re, certamente non avrebbe asserito tali proposizioni non degne di un uom retto, e di persona leale.

Assume egli di aver dato il denaro a mutuo, nè si ricorda, che il mutuo non altro lo palesa, se non

che

che una pubblica scrittura, un pubblico Istromento, e non già un chirografo, che altra forza non ha, se non che quella che produce il *tengo il mio potere*. Qui concretando la cosa, ci è istromento, ci è pubblica Scrittura, onde si giustifichi il voluto mutuo? Niente affatto. Ci è solamente un chirografo bastevole a stabilire la negoziazione.

Dippiù Lioy per mezzo di alcune lettere ricevute dal del Re, il quale scriveva con un animo amichevole, e di buon senso, ignorando la pravità di cuore del suo consorzo, crede di dimostrare la sussistenza del mutuo preteso. Doveva però, mantenendo l' intrigo, essere più accorto egli stesso nello scrivere; imperocchè del Re ha eziandio presentato in giudizio le lettere ricevute da Lioy, colle quali confessa egli medesimo i patti della negoziazione, ed eccone le parole verbalmente trascritte: *Pel denaro, che lasciai in vostro potere per negoziarlo, sento quanto mi dite, e prego Dio, che nella fine dell' anno ci dia un proporzionato guadagno* (1). In un' altra si esprime in questi termini: *Sento, che i saputi negozj di Germania non abbiano il loro spedito corso per causa, che nelle cambiali vogliono denaro effettivo, ciò che produce la carestia de' generi, e l' aumento de' prezzi. Ci auguriamo buon profitto non ostante ciò* (2). In altra si spiega in questa guisa: *posto libero il passaggio di Roma, mi auguro, che il nostro negoziato di Germania si prenda in tutta la sua estenzione: ciò assai m' interessa per vostro vantaggio, ed anche per lo mio, perchè in tal potrei più sperare di lucro del denaro lasciato in vostro potere per tal' effetto, onde vi prego a notiziarmi su di ciò* (3). Così dice in altra: *Del mio denaro lasciatovi per negozio in ducati 500., come dalle sapute* cam-

(1) *Fol.* 55. *a t.*
(2) *Fol.* 57.
(3) *Fol.* 60.





cambiali, *e partite*, *vi prego a procurare di tirarne il vantaggio in moneta effettiva*, *perchè così ne potrò qualche cosa godere* (1): in altra così dice: *per quello che vi devo per ciocchè spendeste per le robe rimesse*, *e per ogni altro*; *vi ho più volte pregato à farmi sapere il fruttato de' ducati 500.*, *che presso di voi avete a mio conto*, *per l' anno già scorso*, *non ne ho avuto ancora risposta*. *Sicchè vi prego a negoziar con sollecitudine*, *acciò potessimo fissare i nostri conti*, *ed anche perchè voglio vedere come frutta il denaro*, *poichè fruttando simil summa la potrò quà impiegare ad assai miglior profitto* (2). Con queste, ed infinite altre lettere, che scrive Lioy non dà a divedere il negoziato, che ha inteso egli fare colla summa de' ducati 500. data in potere di del Re? Come dunque viene oggi ad asserire, che le ha date per un semplice mutuo?

Inoltre per sostenere la presunzione di un tal mutuo, dice, che per esser negoziato ci avrebbe dovuto essere una pubblica scrittura, e non già un chirografo. A me pare in questo litigio, che Lioy vuol fare da Legislatore istesso, poichè si foggia quella legge, che si potrebbe per se adattare. Come ciò asserisce, se diversamente ci prescrive la *leg.* 4. *ff. pro Soc.*, la quale si esprime in questi termini: *Societatem coire*, *& ex verbis*, *& per nuncium posse nos*, *dubium non est* -- *Sive scriptis*, *sive non scriptis* -- *Neque Scriptura opus est* (3) -- *Tacite consensu convenire* -- *& nutu solo*, *plerumque consistunt* (4) -- *Pactum*, *quod bona fide interpositum docebitur*, *& si scriptura non existente*, *tamen aliis probari potest*. *Præses Pro*vin-

(1) *Fol.* 61.

(2) *Fol.* 65, *a t.*

(3) *L.* 1. *de obl. l.* 2. *ff. de obl. & act. l.* 17. *de pact.*

(4) *L.* 2. *ff. de pact. l.* 52. *ff. de obl. & act.*

vincie secundum jus custodire efficies (1). Queste leggi adunque non dimostrano nettamente, che i chirografi erano di lunga mano bastevoli per stabilire una stretta negoziazione? Nè alcun Legislatore ha prescritto la necessità della pubblica Scrittura, siccome Lioy vorrebbe. Ciò posto, e con queste ragioni espresse, come mai si potrà sostenere, che un tal denaro fu dato a mutuo, e non già a negozio? E perciò son giuste le nullità prodotte dal mio Cliente, le quali fanno ad esso assicurare la rivoca del decreto della G. C., non potendo ad altro esser condannato; se non che alla reddizione de' conti.

CONCHIUSIONE.

Potrà mai temere il mio Cliente questa mattina della giustizia, che la G. C. dovrà con più maturo esame fargli? Dovrà esser sospeso dietro un termine così ben compilato, documenti molto adatti presentati, autorità di valevoli leggi a tal uopo allegate, e ragioni in fine, che per tutt' i lati gli assistono? Dovrà esser sospeso? Certamente che nò: La saviezza de' Signori Giudici è accompagnata dalla docilità. Quindi sarà particolare ispezione della loro giustizia, e virtù rivocare quei decreti, che credono necessarj ad essere ritrattati.

Napoli 10. Agosto 1804.

Filippo Demarco.

(1) *L. 17. cap. de pact.*